

Pubblicazione sul web e diritto all'oblio

Tribunale di Mantova, Sez. I. Sentenza del 28 ottobre 2016. Est. Bernardi.

Pubblicazione sul sito web di un quotidiano di articolo contenente notizie potenzialmente lesive della reputazione di società commerciale – Difetto di attualità della notizia – Diritto all'oblio – Sussistenza – Fattispecie

La tutela del diritto alla reputazione va temperata con il diritto alla informazione nonché con il diritto di cronaca e il soggetto interessato ha diritto a che l'informazione che lo riguarda risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità (c.d. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza).

Sussiste il diritto c.d. all'oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate informazioni (potenzialmente) lesive della reputazione (nel caso si specie commerciale) in quanto divenute prive di interesse rispetto alla collettività, sia pure locale, stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che ne costituisce l'oggetto sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato (nel caso di specie erano decorsi oltre tre anni fra la richiesta di cancellazione dell'articolo giornalistico dal sito web del quotidiano e il fatto in esso riferito).

(Massime a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Prima

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25-6-2015 la società ... s.a.s. di ...
(di seguito ... s.a.s.) esponeva

1) che in data 27-2-2011 era stato pubblicato sul quotidiano "G. ...", sia nell'edizione cartacea che sul sito web on-line, un articolo (tuttora diffuso in rete) dal titolo "M. ...: TRUFFA SMASCHERATA – Diagnosi falsa per

piazzare l'apparecchio – *Pensionata raggirata, denunciati un medico e due tecnici dell'udito*” del seguente tenore:

M. . «*Lei diventerà completamente sorda. Corra prima ai ripari*». Con questa nemmeno tanto velata minaccia, due imprenditori, padre e figlio, titolari di un negozio di apparecchi acustici in città, sono riusciti a convincere una settantenne di M. ... a comprare un ausilio acustico del valore di seimila euro, con tanto di prescrizione di un medico compiacente.

Un paio di settimane fa, nella farmacia del paese, i responsabili della società”...” di via ..., R.B., 52 anni e M.B., 24 anni, residenti a ..., organizzano una delle classiche “Giornate dell'udito” con prove gratuite rivolte in particolare agli anziani. La settantenne di M. ... ci va col marito ed entrambi si sottopongono al test. Ma non hanno subito la risposta. Una settimana dopo, il più giovane dei due imprenditori si presenta direttamente a casa della signora. Le spiega che sono stati riscontrati problemi all'udito, snocciola qualche termine medico e la mette di fronte alla prospettiva più drammatica: «Se non corre prima ai ripari, lei potrebbe diventare completamente sorda».

Correre ai ripari significa acquistare un apparecchio acustico del modico costo di seimila euro. A supporto della scientificità della sua diagnosi, mostra la prescrizione con la diagnosi stilata da un vero medico, tal C.C., 59enne di V. (un dottore con tanto di studio nella città ...), il quale sul certificato specifica la richiesta di apparecchio acustico salva-udito. Piccolo particolare, lo specialista non ha mai visitato ma nemmeno visto la paziente di M.

La pensionata prende atto, poi però, prima di sborsare ben seimila euro, decide saggiamente di farsi fare una vera visita all'ospedale di E qui, l'otorino la sottopone a un controllo che non evidenzia affatto le lesioni riscontrate dai tecnici dell'udito. Le viene compiuta una pulizia dal cerume e nient'altro. Per il momento non serve nulla, tantomeno un apparecchio da seimila euro.

Su tutte le furie per essere stata presa in giro, la donna decide di non lasciar correre e si rivolge ai carabinieri. I militari della stazione di M. ... compiono una rapida indagine e risalgono immediatamente ai tre protagonisti di quello che può essere definito un raggio a tutti gli effetti. I due imprenditori mantovani e il medico veronese quindi vengono denunciati per truffa in concorso e soltanto il medico denunciato per falso”;

2) che il pezzo giornalistico, senza che fossero stati svolti accertamenti di alcun tipo, dava per scontati i fatti narrati laddove le informazioni erano state tratte unicamente da una denuncia sporta (il giorno prima) presso i Carabinieri di M. ... da parte di una cliente della società istante alla quale era stata negata la richiesta di recedere dal contratto di acquisto dell'apparecchio acustico;

3) che i presunti autori dell'illecito (R. B. e il figlio dott. M. B.), pur indicati con le sole iniziali, erano chiaramente identificabili anche perché sull'edizione cartacea era stata riportata la foto della targa della società ... s.a.s. affissa fuori dello studio audiometrico;

- 4) che il contenuto del pezzo giornalistico era diffamatorio se non calunnioso essendo false le notizie riportate posto che a) la cliente aveva sottoscritto con la società un contratto per l'acquisto di due ausili auditivi "Soft Hear" autorizzando la società a trasmettere il risultato della prova audiometria, eseguita in precedenza dal dott. M. B. (tecnico professionalmente abilitato), al medico otorino fiduciario della società dott. C. C. onde ottenere il referto ORL da allegare alla fattura e ciò al fine di poter usufruire della detrazione della spesa dalla dichiarazione dei redditi; b) che la società si era limitata a riferire alla cliente che gli apparecchi erano necessari se avesse inteso porre rimedio all'ipoacusia e non invece evitare la sordità; c) che, dopo la sottoscrizione del contratto d'acquisto, la cliente aveva inteso recedere dal contratto e, a fronte del diniego opposto dalla società fondato sul disposto di cui all'art. 55 co. 2 lett. c) del d. lgs. 206/2005, costei aveva sporto denuncia ai Carabinieri;
- 5) che la lesione della reputazione commerciale era particolarmente grave in quanto veniva addebitata la commissione di un fatto di reato (truffa perpetrata mediante minaccia di un danno grave alla salute) tramite un articolo apparso nella edizione domenicale quando la diffusione del quotidiano era più ampia;
- 6) che la diffusione della notizia falsa aveva avuto consistenti ripercussioni sull'esercizio dell'attività e determinato il calo del fatturato tanto che molti clienti avevano richiesto di risolvere i contratti pendenti e che molte farmacie del territorio provinciale in cui da tempo si recavano i propri operatori per le prove gratuite di udito ai clienti, avevano risolto il rapporto professionale instaurato;
- 7) che, successivamente, tra essa e la cliente era intervenuta una transazione con la quale era stata posta fine sia alla controversia civile (... s.a.s. aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo degli apparecchi venduti) sia a quella penale (con remissione della querela da parte della cliente e archiviazione del procedimento);
- 8) che l'articolo in questione risultava ancora pubblicato nell'edizione online del quotidiano nonostante essa avesse inviato alla società editrice due raccomandate (nel 2012 e nel 2015) onde ottenere la rimozione dell'articolo e in cui si evidenziava anche l'intervenuta transazione della lite con la cliente sicché era stato violato il c.d. diritto all'oblio, non sussistendo giustificazione alcuna alla perdurante diffusione del pezzo giornalistico;
- 9) che il procedimento di mediazione avviato ai sensi del d. lgs. 28/2010 non aveva sortito effetti per mancata comparizione dei soggetti interessati: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva la condanna della società editrice del quotidiano e del direttore responsabile della testata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nonché di quelli futuri dal giorno della proposizione della domanda giudiziale sino alla effettiva eliminazione dell'articolo in questione dal sito internet del quotidiano, oltre alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c..

Si costituivano ... s.p.a. (società editrice della "G. ...") e P. B. (direttore del quotidiano) i quali sostenevano 10) che sussisteva l'esimente costituita dal legittimo esercizio del diritto di cronaca ricorrendo tutti i presupposti richiesti per la sua operatività (verità oggettiva – continenza formale – interesse pubblico alla diffusione della notizia), evidenziandosi in

particolare che il contratto d'acquisto della protesi acustica presentava la stessa data della certificazione rilasciata dal medico dott. C. il quale peraltro non aveva visitato la paziente; 11) che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento del diritto all'oblio pur essendo disponibile ad aggiornare i dati della vicenda a condizione che la controparte rendesse noti i termini della avvenuta transazione della lite con la cliente; 12) che erano conseguentemente infondate e, comunque non provate, le domande risarcitorie formulate: alla luce di tali considerazioni la difesa dei convenuti instava per il rigetto della domanda.

Con memoria redatta ex art. 183 n. 1 c.p.c. la difesa della società attrice chiedeva anche che venisse eliminato l'articolo, ancora diffuso sul sito web del quotidiano, apparso in data 1-3-2011 dal titolo "VENDIAMO PROTESI MA SENZA RAGGIRI" nel quale, benché venisse riportata la versione dei fatti prospettata dai sigg. B., i nomi degli stessi venivano accostati comunque alla commissione di un reato di truffa ai danni di una persona anziana ed inoltre perché le notizie riportate in tale scritto non sarebbero state complete.

Assunta la prova orale, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte da parte convenuta e per il cui ingresso la sua difesa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli formulati appaiono superflui.

Va poi rilevato che la presente controversia ha ad oggetto una domanda concernente la diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità ed è quindi soggetta alla disciplina di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010: orbene poiché i convenuti, costituitisi in giudizio, non sono comparsi senza giustificato motivo all'incontro fissato dall'organismo di mediazione designato, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 -norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall'esito della causa e, quindi dalla disciplina di cui all'art. 91 c.p.c.- sicché gli stessi vanno condannati al versamento in favore dell'erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Deve inoltre ritenersi inammissibile la domanda attorea volta a ottenere la rimozione dal sito web del quotidiano "G. ..." dell'articolo apparso in data 1-3-2011 con il titolo "VENDIAMO PROTESI MA SENZA RAGGIRI" trattandosi di domanda del tutto nuova per *petitum* e *causa petendi* laddove l'art. 183 n. 1 c.p.c. consente unicamente il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande già proposte.

In ordine al ritenuto contenuto diffamatorio dell'articolo pubblicato il 27-2-2011 dal quotidiano "G. ...", va rilevato che l'applicazione dell'esimente costituita dal legittimo esercizio del diritto di cronaca (cfr. art. 21 Cost.) è condizionata, come ritenuto da un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato (cfr. Cass. 25-8-2014 n. 18174; Cass. 20-2-2014 n. 4068; Cass. 4-9-2012 n. 14822; Cass. S.U. 18-10-1984 n. 5259),

dall'esistenza dei seguenti presupposti: verità oggettiva o quantomeno putativa della notizia pubblicata, interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza), correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).

Premesso che, nel caso di specie, non sussiste dubbio circa l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia propalata, venendo in considerazione la correttezza dell'operato di una società la cui attività, in essere da anni e diffusa sull'intero territorio provinciale, concerne la vendita di apparecchi acustici svolta anche presso alcune farmacie, va osservato che il giornalista quando riferisce opinioni e dichiarazioni di terzi (come nel caso di specie in cui viene riportato il contenuto di una denuncia, ciò che risulta chiaramente esplicitato nel testo dello scritto) non è esonerato ne' dal dovere di evitare la contumelia ne' da quello di verificare se, al momento in cui ne dà contezza ai lettori, i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri, dovendo rispettare la cd. verità putativa dei fatti.

Per quanto concerne il profilo della c.d. continenza formale deve ritenersi che lo stesso sia stato rispettato in quanto, sebbene il testo dell'articolo contenga termini di per sé offensivi (minaccia, truffa, raggiri), nondimeno va osservato che gli stessi sono inseriti in un contesto in cui si riferiva di una denuncia per truffa e falso sicché essi non possono ritenersi gratuiti bensì appropriati rispetto alla situazione quale veniva riportata.

In ordine alla verità putativa occorre rilevare che il nucleo della notizia pubblicata corrispondeva a verità atteso che alla cliente della società istante era stato consigliato l'acquisto di un apparecchio acustico (di non modico importo) dietro certificazione dell'esistenza di una ipoacusia da parte di un medico che non l'aveva però personalmente visitata e che a tale persona, sottopostasi successivamente a esame da parte di una struttura pubblica, pur essendole stata diagnosticata una ipoacusia neurosensoriale bilaterale, non era stato tuttavia prescritto l'uso di una protesi acustica, sicché deve ritenersi che la notizia diffusa fosse verosimile; va anche notato che l'articolo specificava alla fine che quanto riportato si riferiva alla denuncia sporta dalla cliente nei confronti della società ... s.a.s..

Non può inoltre andare sottaciuto che la vertenza civile (si rammenti che la società ... s.a.s. nelle more aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo della vendita dell'apparecchio acustico) è stata poi definita con una transazione per effetto della quale la cliente, a fronte della remissione della querela, si è vista riconoscere ciò che in un primo tempo le era stato negato dalla società ... s.a.s. e cioè il recesso dal contratto senza alcun esborso.

In ogni caso deve escludersi che vi sia prova che la società istante possa avere patito un danno per effetto del contenuto della pubblicazione in questione sia perché, il giorno 1-3-2011, sul medesimo quotidiano appariva un articolo dal titolo "VENDIAMO PROTESI MA SENZA RAGGIRI" nel quale veniva dato conto, con identica evidenza grafica, della contrapposta versione dei fatti prospettata dai sigg. B. sia perché, in relazione al dedotto pregiudizio patrimoniale subito (non suffragato da documentazione scritta), due dei testi sentiti sono soci della società

istante mentre il commercialista dott. M. ha riferito quanto dettogli in proposito dall'amministratore della società.

Ogni altra questione prospettata in ordine alla dedotta lesione della reputazione commerciale deve ritenersi assorbita.

In ordine alla lamentata lesione del diritto all'oblio, rammentato che ogni libertà civile trova il proprio limite in quella altrui e nell'interesse pubblico idoneo a fondare l'eventuale sacrificio dell'interesse del singolo, deve rilevarsi che la tutela del diritto alla reputazione (nel caso di specie commerciale) va contemperata con il diritto di e alla informazione nonché con il diritto di cronaca e che il soggetto interessato ha diritto a che l'informazione che lo riguarda e oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità (c.d. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza) e ciò sia alla stregua dei principi desumibili dalla legislazione vigente (v. artt. 11 e 7 del d. lgs. 196/2003 precisandosi che soggetto interessato al trattamento dei dati deve ritenersi anche la persona giuridica o l'ente collettivo: cfr. Cass. 1-8-2013 n. 18443; Cass. 8-7-2005 n. 14390; il diritto all'oblio, in presenza di specifiche condizioni, trova ora positivo riconoscimento, anche in relazione ai soggetti collettivi, nell'art. 17 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, non ancora entrato in vigore) che in virtù del principio di correttezza (quale estrinsecazione di quello generale di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost.).

Occorre pertanto procedere a un bilanciamento fra i contrapposti interessi consistenti da un lato nel diritto all'informazione (v. art. 21 Cost.) e dall'altro in quello all'oblio in capo a colui al quale i dati (che possono essere anche quelli pubblicati: cfr. Cass. 8-7-2005 n. 14390; Cass. 25-6-2004 n. 11864) si riferiscono affinché non vengano ulteriormente divulgate informazioni (potenzialmente) lesive in quanto divenute prive di interesse rispetto alla collettività, sia pure locale, stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che ne costituisce l'oggetto sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione della propria attività (sul diritto all'oblio e sul suo fondamento v. Corte di Giustizia Europea del 13-5-2014 nella causa C-131-12; Cass. 24-6-2016 n. 13161; Cass. 26-6-2013 n. 16111; Cass. 5-4-2012 n. 5525; Cass. 9-4-1998, n. 3679).

Il trattamento dei dati non può avvenire per un periodo superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati e in proposito occorre notare che la rete internet costituisce una realtà ove le informazioni non sono archiviate (e cioè organizzate e strutturate) ma solo memorizzate senza limiti e senza tempo, poste tutte al medesimo livello, senza una valutazione del relativo peso, prive di contestualizzazione e di collegamento con altre informazioni pubblicate: di qui appunto il diritto del soggetto cui le informazioni si riferiscono (che può anche essere una persona giuridica o un ente collettivo) ad ottenere la cancellazione delle informazioni che, pur se lecitamente diffuse, risultano inutilmente lesive in ragione della loro perdita di attualità.

Orbene in considerazione del fatto che la vicenda risale al 2011, che la controversia fra ... s.a.s. e la cliente è stata definita sia in sede civile che in sede penale e che, in conseguenza di ciò, è mancato un accertamento in sede giudiziaria delle circostanze narrate nell'articolo pubblicato in data 27-2-2011, deve ritenersi fondata la pretesa della società attorea di ottenere la cancellazione dal sito web del giornale "G. ..." dell'articolo pubblicato il 27-2-2011 con il titolo "Diagnosi falsa per piazzare l'apparecchio".

Va aggiunto che, in comparsa conclusionale, parte convenuta ha dichiarato che intende procedere alla rimozione dal sito web del quotidiano degli articoli apparsi sul quotidiano "G. ..." in data 27-2-2011 e 1-3-2011 (di cui pertanto è esplicitamente ammessa la possibilità di avere accesso tramite internet) ma, in mancanza di ogni prova che ciò sia accaduto, non può ritenersi che in ordine a tale domanda sia cessata la materia del contendere.

Quanto alla domanda risarcitoria formulata deve ritenersi che illecitamente i convenuti abbiano disatteso la diffida a mezzo legale inviata nel gennaio del 2015 con la quale si chiedeva di rimuovere l'articolo in questione dal sito web del quotidiano e in cui si dava conto dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale avviato a seguito della denuncia presentata dalla cliente della società ... s.a.s. potendo ritenersi congruo il lasso temporale di tre anni dall'accadimento dei fatti per l'insorgere del diritto all'oblio ritenendosi che non giustifichi il rifiuto opposto dall'editore la mancata indicazione, da parte della società istante, dei termini della transazione avvenuta in sede civile, posto che l'articolo di cui si chiedeva la cancellazione concerneva unicamente la vicenda penale originata dalla denuncia, definita con archiviazione: in conseguenza di ciò la società istante va risarcita del danno non patrimoniale patito (sul diritto da parte di persone giuridiche ed enti collettivi di ottenere il risarcimento danni non patrimoniali si vedano, *ex multis*, Cass. 10-11-2015 n. 22885; Cass. 25-7-2013 n. 18082; Cass. 1-10-2013 n. 22396; Cass. 22-3-2012 n. 4542; tale principio risulta da tempo stabilito anche da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare nelle fattispecie di durata non ragionevole del processo: si vedano in proposito le decisioni 8 giugno 2004, Clinique Mozart Sari c. France; 17 giugno 2003, S.C.L Boumois c. Rep. Tcheque; 15 febbraio 2003, Sitram SA c. Belgique; 27 febbraio 2003, Textile Traders Ltd. c. Portugal; 6 aprile 2000, Comingersoll SA c. Portugal) dovendo ragionevolmente presumersi che la permanente diffusione in rete dell'articolo pubblicato sia lesiva della reputazione commerciale della società, danno che, tenuto conto del periodo durante il quale si è protratto l'illecito (da gennaio del 2015 sino alla pronuncia della presente sentenza) e del tempo trascorso dal momento della pubblicazione dell'articolo e del fatto che, in rete, è comunque presente anche l'articolo apparso il 1-3-2011 in cui viene riportata la contrapposta versione dei fatti fornita dalla società istante, stimasi equo liquidare l'importo (onnicomprensivo di interessi e rivalutazione: cfr. Cass. 4-2-2011 n. 2771; Cass. 20-4-2007 n. 9515) di € 3.000,00 oltre agli interessi calcolati ex art. 1284 c.c. su tale somma dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite debbono essere compensate nella misura di due terzi e per il resto fare carico ai convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e istanza rigettata o assorbita, così dispone:

- dichiara inammissibile la domanda attorea volta a ottenere la rimozione dal sito web del quotidiano “G. ...” dell’articolo apparso in data 1-3-2011 con il titolo “VENDIAMO PROTESI MA SENZA RAGGIRI”;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimuovere dal sito web del giornale “G. ...” l’articolo pubblicato il 27-2-2011 con il titolo “Diagnosi falsa per piazzare l’apparecchio” entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente sentenza, adottando al riguardo ogni necessario accorgimento;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, a risarcire alla società istante il danno patito, limitatamente alla violazione del diritto all’oblio e, pertanto, a corrispondere alla stessa l’importo di € 3.000,00 oltre agli interessi calcolati ex art. 1284 c.c. dalla data della sentenza sino al saldo definitivo;
- condanna altresì i convenuti, parimenti in solido, a rimborsare alla società attrice le spese di lite, compensandole nella misura di due terzi e, per l’effetto, liquidandole, in € 270,00 per spese e in € 810,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- visto l’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 condanna ... s.p.a. (società editrice della “G. ...”) e P. B. al versamento in favore dell’erario dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Mantova, 28 ottobre 2016.

Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi